Giovedì 21 settembre 2000

Risoluzione legislativa del Parlamento sull'iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che crea un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), dalla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di Schengen) (7381/2000 − C5-0230/2000−2000/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

− vista l'iniziativa della Repubblica portoghese (7381/2000) [1],

− visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,

− consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE C5-0230/2000),

− visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,

− vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0225/2000),

1. approva l'iniziativa della Repubblica portoghese così modificata;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica portoghese;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica portoghese.

[1] GU C 141 del 19.5.2000, pag. 20.

10. Eurodac *

A5-0219/2000

Progetto di regolamento del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino (8417/2000 − C5-0256/2000 − 1999/0116(CNS)) (Nuova consultazione)

Il progetto è modificato nel modo seguente:

TESTO DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
	(Emendamento 4) *Considerando 13*
(13) poiché spetta ai soli Stati membri sia rilevare e classificare i risultati dei confronti trasmessi dall'unità centrale che congelare i dati relativi alle persone ammesse e riconosciute come rifugiati e poiché tale responsabilità attiene alla sfera particolarmente delicata del trattamento dei dati personali e potrebbe influire sul godimento delle libertà individuali, vi è motivo che il Consiglio si riservi di esercitare esso stesso alcune competenze di esecuzione riguardanti in particolare l'adozione di misure che assicurino la sicurezza e l'attendibilità di tali dati;	**Soppresso**